



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Cagliari, 11 OTT. 2005

Prot. N° 7196 Allegati
PI2

Alla Soc. SARAS **RACCOMANDATA**
SS. 195 Km. 19 09018 SARROCH (CA)

Comando Prov.le VV.F. CAGLIARI

Ministero dell'Ambiente Servizio I.A.R.
Direzione Salvaguardia Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44 00147 ROMA

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Area TV Rischi Industriali
Via Cavour ROMA

Ministero delle Attività Produttive
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
Div. IX - Via Molise, 2 00187 ROMA

Ministero delle Finanze
Dipartimento Dogane e Imposte Indirette
Dir. Centr. Imposizione Indirette sulla Produzione e sui
Consumi
Via Carucci, 71 00143 ROMA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Navigazione Marittima e Interna
Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione ed
il Demanio Marittimo
Via Dell'Arte, 18 00144 ROMA

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Affari Generali e Tutela Ambientale
Via Biasi, 7 CAGLIARI

ARPA Sardegna
V.le Ciusa, 6 CAGLIARI

Amministrazione Provinciale di CAGLIARI

Amministrazione Comunale SARROCH

Direzione Regionale del Lavoro
Via Pirastu, 1 CAGLIARI

Dipartimento Periferico ISPESL CAGLIARI

Prefettura CAGLIARI

Autorità Portuale CAGLIARI

Capitaneria di Porto CAGLIARI

Oggetto: D. Lvo 17 agosto 1999 n° 334 - Attività a rischio di incidente rilevante: Società SARAS - Raffineria di Sarroch - Esame dichiarazione di non aggravio di rischio per "Impianti di recupero zolfo Z2/3/4 - Nuova sezione trattamento gas di coda." - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi.-

Il Comitato Tecnico Regionale per la Prevenzione Incendi della Regione Sardegna, nella seduta del 29 Settembre 2005, relativamente a quanto in oggetto indicato, ha verbalizzato quanto riportato in allegato A che si trasmette completo dello specifico allegato.-

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.

Mistretta



/pp

soc. Saras - Sarroch -

Esame dichiarazione di non aggravio per "Impianti di recupero zolfo Z2/3/4 - Nuova sezione trattamento gas di coda.";

In data 07.09.2005 è pervenuta, da parte della società Saras di Sarroch, la nota datata 05.09.2005 avente oggetto: "Impianti di recupero zolfo Z2/3/4 - Nuova sezione trattamento gas di coda - Dichiarazione di non aggravio di rischio." con la quale viene trasmessa la dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio relativamente alla realizzazione di quanto in oggetto indicato.

Per quanto sopra, il presidente del C.T.R. ha incaricato, per le vie brevi,omissis di effettuare l'istruttoria relativa alla nota inviata dalla Società e relazionare nella presente seduta.

A riguardo il C.T.R. ratifica.

.....omissis, nel precisare che la questione è stata esaminata in base alla direttiva stabilita dal Ministero dell'Interno con lettera circolare, prot. n° 3677/4192 sott. 1 del 10.06.1999, illustra la relazioneomissis prodotta a seguito dell'esame della dichiarazione presentata dalla società Saras.

Il C.T.R. dopo ampia discussione, concordando con quanto rappresentato dal relatore, ne dispone la trasmissione (allegato n° 4a), secondo le direttive stabilite dal Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A. con lettera circolare, prot. N. NS 3664/4192 sott. 1 del 30.05.2001, e precisamente alla società Saras, al Comando Prov.le VV.F. di Cagliari, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero dell'Interno, al Ministero delle Attività Produttive, al Ministero delle Finanze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'ISPESL ed all'Autorità marittima competenti per territorio, ed a quant'altri territorialmente interessati.

Saras S.p.A.

Stabilimento di Sarroch

Dichiarazione di non aggravio

Realizzazione di una nuova sezione di trattamento gas di coda presso gli impianti di recupero zolfo Z2, Z3 e Z4

Omissis... è stata esaminata la dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio d'incidente rilevante, inoltrata dalla società Saras relativa alla Realizzazione di una nuova sezione di trattamento gas di coda presso gli impianti di recupero zolfo Z2, Z3 e Z4.

L'esame in parola è stato effettuato in applicazione del DM 19 marzo 2001 ed in base alla lettera circolare del Ministero dell'Interno - DGPCeSA - STC - Ispettorato Attività e Normative Speciali di Prevenzione Incendi, prot.3664/4192 sott1 datata 30 maggio 2001, con la quale il suddetto Ministero stabilisce direttive per la trattazione delle modifiche alle attività industriali esistenti che non comportano aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del DM Ambiente 9 agosto 2000.

Nella dichiarazione di che trattasi il gestore dichiara in premessa che:

- la Saras S.p.A. Raffinerie Sarde ha in progetto la realizzazione di una nuova sezione di trattamento gas di coda presso gli impianti di recupero zolfo Z2, Z3 e Z4;
- tale attività come disposto dalla legge del 23 agosto 2004 n° 239 comma 58, non è ricompresa tra le attività sottoposte a regimi autorizzativi, di cui al comma 56, lettere c) e d), e può essere liberamente effettuata dall'operatore, nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo;

il gestore dichiara inoltre che

- l'intervento che intende realizzare non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi dell'art. 2 del Decreto 9 agosto 2000 del Ministero dell'Ambiente;
- la modifica comporta l'incremento di sostanze pericolose o categorie di sostanze o preparati pericolosi inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio già evidenziata come possibile fonte di incidente rilevante nel più recente rapporto di sicurezza, per la singola sostanza specificata o per le sostanze o preparati ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti alla medesima categoria, di cui all'allegato I parte 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n° 334;
- la modifica non comporta il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi «estremamente infiammabili» o «facilmente infiammabili» negli impianti o depositi con sostanze o preparati rientranti nella stessa categoria di pericolosità o in categorie inferiori;
- la modifica non comporta il cambio di destinazione di serbatoi di stoccaggio di sostanze o preparati pericolosi nell'ambito della stessa classe o di classe di pericolosità inferiore;
- la modifica non comporta l'incremento di sostanze pericolose o categorie di sostanze o preparati pericolosi superiore al 10% nell'intero impianto o deposito, per la singola sostanza specificata o per le sostanze o preparati ovvero somma delle quantità di sostanze o preparati pericolosi appartenenti alla medesima categoria, di cui all'allegato I, parte 1 o 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n° 334.

La dichiarazione prodotta risponde nel merito al disposto del DM Ambiente 9 agosto 2000, alle direttive stabilite dal Ministero dell'Interno DGPCeSA-STC Ispettorato Attività e Normative

Speciali di Prevenzione Incendi, con la lettera circolare prot.3664/4192 sott. datata 30 maggio 2001, ed è resa nei modi previsti della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

Ai sensi del DM 9 agosto 2000 il Gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, ha l'obbligo di aggiornare, ove occorra, la scheda d'informazione di cui all'allegato V del D.Lvo 334/99 e di tener conto delle modifiche in occasione

- ✓ dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza,
- ✓ dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti.

A realizzazione avvenuta il gestore dovrà inoltrare la dichiarazione di avvenuta esecuzione a regola d'arte delle sezioni di recupero gas di coda di che trattasi.”